REGIONE DEL VENETO

ULSS4 VENETO ORIENTALE

Procedura aperta tramite piattaforma telematica SINTEL per l'

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO L'AZIENDA N. 4 VENETO ORIENTALE.

CIG: 76577363A8

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

INDICE

Art. 1 Oggetto 4

Art. 2 Dati orientativi per la formulazione dell'offerta 4

Art. 3 Attivazione e cessazione del servizio 5

Art. 4 Descrizione del servizio 5

Art. 5 Caratteristiche e requisiti dei distributori 5

Art. 6 Assistenza e manutenzione dei distributori 6

Art. 7 Variazione della quantità e ubicazione dei distributori 6

Art. 8 Obblighi ed oneri a carico della concessionaria 7

Art. 9 Canone di concessione e pagamenti 7

Art. 10 Caratteristiche dei prodotti 8

Art. 11 Prezzi dei prodotti 9

Art. 12 Oneri a carico della stazione appaltante 10

Art. 13 Controlli 10

Art. 14 Personale della concessionaria 10

Art. 15 Garanzie assicurative 10

Art. 16 Concessioni ed autorizzazioni 11

Art. 17 Inadempimenti e penali 11

Art. 18 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali 12

Art. 19 Risoluzione del contratto 13

Art. 20 Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare 13

Art. 21 Cauzione definitiva 14

Art. 22 Trattamento dei dati 15

Art. 23 Responsabile esterno del trattamento dei dati 15

Art. 24 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 17

Art. 25 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013 17

Art. 26 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "*incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione*" 18

Art. 27 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità 18

Art. 28 Stipulazione del contratto 19

Art. 29 Spese contrattuali, imposte e tasse 19

Art. 30 Recesso unilaterale 19

Art. 31 Foro esclusivo 19

Art. 32 Normativa di riferimento 19

Art. 33 Norme e condizioni finali 19

Art. 1 Oggetto

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la concessione di spazi per l'installazione di apparecchiature per la distribuzione di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale".

Non configurandosi il rapporto contrattuale come locazione, al termine dello stesso la concessionaria non potrà rivendicare, in alcun caso, il diritto al pagamento di indennità o compensi alcuni, compresa la perdita dell'avviamento commerciale.

La stazione appaltante precisa che all'interno dei presidi ospedalieri di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo sono presenti dei servizi di bar/caffetteria.

Art. 2 Dati orientativi per la formulazione dell'offerta

Per la definizione del bacino di utenza potenziale, si fornisco i seguenti dati relativi ai presidi ospedalieri ed alle strutture territoriali dell'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" alla data del 30/06/2018:

SAN DONÀ DI PIAVE			
STRUTTURA	INDIRIZZO	DIPENDENTI	POSTI LETTO
Presidio Ospedaliero	Via Sauro, 23	836	202
Sede Direzionale	Piazza De Gasperi, 5	185	/
Distretto e Dipartimento di prevenzione	Via Trento, 19	249	/
Neuropsichiatria infantile	Via Giovanni XXIII	20	/
Poliambulatori	Via Verdi, 8	38	/
PORTOGRUARO			
STRUTTURA	INDIRIZZO	DIPENDENTI	POSTI LETTO
Presidio Ospedaliero	Via Zappetti, 58	702	238
Distretto	Via Zappetti, 23	23	/
SANTO STINO DI LIVENZA			
STRUTTURA	INDIRIZZO	DIPENDENTI	
Distretto	Via Giovanni XXIII, 8	12	
CAORLE			
STRUTTURA	INDIRIZZO	DIPENDENTI	
Distretto	Via Riva dei Bragozzi, 138	9	
JESOLO			
STRUTTURA	INDIRIZZO	DIPENDENTI	POSTI LETTO
Presidio Ospedaliero	Via Levantina, 104	242	72
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO			
STRUTTURA	INDIRIZZO	DIPENDENTI	
Distretto	Piazza Galasso, 2	10	
CAVALLINO TREPORTI			
STRUTTURA	INDIRIZZO	DIPENDENTI	
Distretto	Via Concordia, 29	13	

Tali dati sono meramente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante, in quanto potrebbero subire variazioni nel corso del rapporto contrattuale; è rimessa ad ogni singolo offerente la valutazione del rischio d'impresa.
L'utilizzo dei distributori da parte dei dipendenti e dell'utenza è facoltativo, pertanto la concessionaria non potrà avanzare, nei confronti della stazione appaltante alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancata e/o non adeguata fruizione del servizio da parte degli utilizzatori.

Art. 3 Attivazione e cessazione del servizio

Il servizio dovrà essere attivato entro venti giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, e dal momento dell'installazione del primo distributore, decorrerà anche il pagamento del canone di concessione. Al fine di organizzare l'installazione di tutti i distributori arrecando il minor pregiudizio all'utenza tutta, la ditta concessionaria dovrà rispettare il cronoprogramma presentato nell'offerta tecnica. Nell'ipotesi in cui il servizio non fosse attivato nel termine di venti giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, si applicheranno le penali di cui all'art. 17 del presente capitolato.
La concessionaria al termine del contratto, dovrà rimuovere i distributori e ripristinare lo stato dei luoghi, entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cessazione del contratto da parte della stazione appaltante. Il versamento del canone cesserà al momento della disinstallazione dell'ultimo distributore. Al fine di organizzare tale l'attività, nel rispetto del cronoprogramma presentato nell'offerta tecnica, sarà indispensabile il coordinamento con l'eventuale nuovo affidatario, al fine di arrecare il minor pregiudizio all'utenza tutta. Qualora al termine del contratto, la concessionaria non riconsegni gli spazi assegnati per l'installazione dei distributori, si applicheranno le penali di cui all'art. 17 del presente capitolato.

Art. 4 Descrizione del servizio

La tipologia, quantità e ubicazione dei distributori automatici richiesti, risulta dettagliata nell'allegato A del presente capitolato, denominato "*Tipologia e sedi di collocazione dei distributori automatici*".
I distributori automatici, da posizionare negli appositi spazi pubblici, dovranno consentire l'erogazione di:

- bevande calde: caffé, anche decaffeinato e d'orzo, cappuccino, cioccolata, latte, tè, ecc;
- bevande fredde in lattina e/o tetrapak: acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi di frutta ecc;
- alimenti freschi e prodotti da forno e snacks dolci e salati, in monoporzione;
- gelati.

La concessionaria è tenuta ad assicurare e garantire l'erogazione di tutti i prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, ed in modo tale da garantire la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente, 24 ore su 24, per tutto il periodo contrattuale.

Art. 5 Caratteristiche e requisiti dei distributori

I distributori automatici devono possedere i seguenti requisiti di minima:

- essere recenti e di ultima generazione;
- essere almeno di classe energetica A;
- essere per uso alimentare ed in conformità con la normativa sulla distribuzione automatica di bevande;
- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché rispettare tutta la normativa vigente in materia sicurezza e igiene;
- rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge;

- essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed adiacente;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, al fine di garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- riportare, con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della concessionaria del servizio ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto erogato e sul relativo prezzo;
- segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto;
- consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero;
- essere dotate di bicchiere e palettina/cucchiaino per le bevande calde;
- avere una capacità consona alle potenziali consumazioni;
- essere predisposti per mantenere le bevande e gli alimenti alla temperatura prevista dalla normativa vigente in materia.

In particolare, per quanto riguarda il sistema di pagamento, i distributori automatici devono funzionare con gettoniera (accettante monete di diverse pezzature) e con dispositivo prepagato (chiave/scheda). Tali sistemi di pagamento devono essere uguali per tutti i distributori e funzionare con unico sistema.
Inoltre i distributori devono:

- essere muniti di display che visualizza la somma delle monete introdotte o il credito, a scalare, del dispositivo prepagato;
- essere muniti, per il pagamento con moneta, di dispositivo rendiresto;
- segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- consentire l'impiego di banconote per la ricarica del dispositivo prepagato (dove è prevista l'installazione di più distributori nella medesima singola postazione, è sufficiente che tale funzione sia presente su di un solo distributore);
- garantire la restituzione del credito, in caso di malfunzionamento dei distributori, o di mancata o difettosa erogazione dei prodotti richiesti.

Per quanto riguarda il dispositivo prepagato, la consegna è a carico del concessionario, e deve essere fornita ai dipendenti della stazione appaltante, che ne facciano richiesta, gratuitamente o previo versamento, a titolo di deposito cauzionale di importo non superiore ad € 5,00, da restituire alla riconsegna del dispositivo medesimo.

Art. 6 Assistenza e manutenzione dei distributori

I distributori devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e devono essere periodicamente sottoposti a periodici interventi di manutenzione ordinaria.
Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria è totalmente a carico e sotto la piena responsabilità della concessionaria, la quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento con tempestività e comunque non oltre le 8 ore solari dalla chiamata.
Nel caso in cui non fosse possibile riparare il guasto in loco, o sia necessario un fermo del distributore superiore alle 24 ore solari, la concessionaria dovrà sostituire il distributore entro e non oltre il termine di 48 ore solari dalla chiamata iniziale.

Art. 7 Variazione della quantità e ubicazione dei distributori

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di aumentare o diminuire il numero dei distributori , oppure di variarne l'ubicazione.

In caso di aumento o diminuzione dei distributori automatici, potrà essere valutato dalla stazione appaltante, la corrispondente variazione del canone annuale versato.
In ogni caso si precisa che, la scelta dello spazio in cui collocare il nuovo distributore, dovrà essere concordato con l'uoc sevizi tecnici, che fornirà il punto di consegna dell'energia elettrica e dell'acqua.
Il gestore dovrà provvedere a sua cura e spese alla realizzazione della linea di alimentazione idrica e di quella elettrica delle apparecchiature derivandole dai punti di consegna; per quanto attiene l'energia elettrica dovrà essere installato, se necessario, un quadro elettrico dedicato all'apparecchiatura comprensivo di interruttore differenziale e contatore di energia dedicato. Gli impianti dovranno essere realizzati da ditta qualificata che dovrà rilasciare certificazione secondo norma specifica. Dovranno essere inoltre effettuati i controlli periodici degli impianti secondo le scadenze di norma

Art. 8 Obblighi ed oneri a carico della concessionaria

La concessionaria dovrà:

- essere in possesso, per tutta la durata della concessione, delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente relative all'esercizio dell'attività oggetto della concessione;
- provvedere all'installazione dei distributori automatici, nel rispetto delle prescrizioni della uoc Servizi Tecnici;
- garantire la scrupolosa pulizia ed igiene dei distributori, usando prodotti per la pulizia e sanificazione corrispondenti alle normative vigenti;
- stoccare e conservare a magazzino, i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dalla concessionaria, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema di autocontrollo HACCP;
- possedere le autorizzazioni/certificazioni prescritti dalla normativa vigente relativamente al deposito/stabilimento dove vengono stoccati i prodotti utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- garantire la fornitura dei prodotti erogati dai distributori ed il costante rifornimento degli stessi, in modo tale che non vi sia interruzione. Particolare attenzione dovrà essere posta per i distributori situati all'interno dei presidi ospedalieri ed ambulatoriali, che non dovranno mai risultare vuoti o sguarniti. L'effettuazione dei rifornimenti deve avvenire in modo da non interferire con il normale funzionamento degli uffici e dei servizi sanitari;
- fornire e sistemare, in prossimità dei distributori, laddove non presenti, idonei contenitori portarifiuti, dotati di coperchio a ritorno automatico, con possibilità di differenziazione del rifiuto secondo i regolamenti comunali territorialmente vigenti;
- utilizzare per tutti i prodotti, alimentari e non, quelli conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, sanità, etichettatura e tracciabilità;
- utilizzare idonei mezzi di trasporto atti a garantire la corretta conservazione dei prodotti trasportati. Tali mezzi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di pulizia ed adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari;
- mettere a disposizione un numero di telefono (preferibilmente numeri verdi), attivi 8 ore lavorative al giorno in tutti i giorni feriali, al quale poter comunicare gli eventuali disservizi e/o guasti delle apparecchiature.

Art. 9 Canone di concessione e pagamenti

Per la concessione degli spazi per l'installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed alimenti, la concessionaria deve pagare alla stazione appaltante un canone di concessione annuo, il cui ammontare sarà corrispondente a quello indicato in sede di offerta dalla ditta concessionaria.
Tale canone sarà dovuto all'Amministrazione quale corrispettivo per:

- la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici;
- il rimborso forfetario del consumo idrico ed elettrico;
- lo smaltimento dei rifiuti;
- la pulizia delle aree attigue ai distributori.

Il canone annuo, per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà essere corrisposto in dodici rate mensili anticipate (entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento) all'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" a seguito di emissione di apposite fatture da parte della stazione appaltante.
Il corrispettivo rimarrà invariato nel primo anno e verrà aggiornato annualmente, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., a partire dal secondo anno, sulla base del 100% delle variazioni annue medie dell'indice ISTAT (FOI (nt. 3.1) – indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).
L'affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

Art. 10 Caratteristiche dei prodotti

Nelle apparecchiature distributrici di bevande ed alimenti, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata l'etichettatura nutrizionale ed ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa (ingredienti, modalità di conservazione, data di scadenza ecc). I prodotti alimentari non devono essere derivati da OGM e non devono contenere OGM o sostanze indesiderate (Legge Regione Veneto n. 6 del 01/03/2002).
I prodotti offerti devono avere le seguenti caratteristiche minime:

Bevande calde senza zucchero

- caffè di prima scelta, in grani macinato all'istante (non liofilizzato), con almeno 7 gr. di caffè ad erogazione;
- caffè decaffeinato con 1,8 gr. di caffè con contenuto di caffeina non superiore allo 0,10%;
- caffè d'orzo con 3,5 gr.;
- cappuccino composto da almeno 7 gr. di latte in polvere ed almeno 7 gr. di caffè ad erogazione;
- latte con almeno 8 gr. di latte in polvere ad erogazione;
- tè di prima qualità con almeno 14 gr. di tè ad erogazione;
- cioccolata con almeno 25 gr. di polvere di cacao.

Bevande fredde

- acqua minerale, naturale e frizzante, di bottiglia PET da 50 cl
- bevande fredde in tetrapak: contenuto minimo 20 cl
- bevande fredde in lattina: contenuto minimo 25 cl
- prodotti salati, snack e lievitati.

Panini

I panini, tramezzini, focacce ecc, devono essere imbottiti con prodotti vari con minimo 80 gr.

Al fine della promozione del consumo di alimenti salutari, la concessionaria **deve** proporre in vendita prodotti freschi quali:

- frutta o macedonie di frutta, e/o verdura fresca, che dovranno essere di stagione e di provenienza stagionale. In particolare le macedonie devono essere senza zucchero e con limone come conservante;
- yogurt (vasetto da 125 gr.), parzialmente scremato alla frutta o ai cereali;
- succhi di frutta senza zuccheri aggiunti con almeno il 70% di frutta.

Tutti gli alimenti solidi, freschi e pre-confezionati, e **le bevande** devono essere privi di:
- grassi vegetali idrogenati
- coloranti artificiali
- aromi artificiali

La ditta si impegna a sostituire i prodotti confezionati prima della data di scadenza.
L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione.
Inoltre l'Azienda Ulss si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

Art. 11 Prezzi dei prodotti
I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.
I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo l'incremento dei prezzi dei fattori produttivi e/o l'entrata in vigore di nuove disposizioni fiscali. In tali casi, alla richiesta della ditta, seguirà apposita istruttoria che si concluderà con l'adozione di apposito atto deliberativo, che accoglierà o respingerà la richiesta di aumento dei prezzi dei prodotti offerti.
I prezzi massimi di vendita al pubblico, sono quelli di seguito indicati:

Prodotto	**Prezzo offerto al pubblico**
Bevande calde	€ 0,50
Bevande arricchite e con orzo	€ 0,50
Acqua in PET da 50 cl (naturale e frizzante)	€ 0,40
Bevande in lattina da 33 cl	€ 0,60
Bevande in lattina da 25 cl	€ 0,55
Bevande in tetrapak da 20 cl	€ 0,50
Crakers	€ 0,30
Yogurt	€ 0,55
Merendine (dolci/salate preconfezionate)	€ 0,40
Snack (dolci e salati)	€ 0,70

Per tutti quei prodotti che non compaiono sulla tabella che precede, ma che devono essere offerti in vendita (frutta o macedonie di frutta, e/o verdura fresca, ecc) il prezzo proposto dalla concessionaria dovrà essere, preventivamente, autorizzato dalla stazione appaltante.

Art. 12 Oneri a carico della stazione appaltante

Sono a carico della stazione appaltante:

- l'individuazione dei punti per l'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica;
- la fornitura di acqua ed energia elettrica;
- lo smaltimento dei rifiuti;
- il riscaldamento/climatizzazione dei locali;
- la pulizia delle aree attigue ai distributori.

Art. 13 Controlli

La stazione appaltante ha piena facoltà di eseguire, mediante proprio personale a ciò preposto, controlli ed ispezioni sulla regolare esecuzione del servizio, compresa la facoltà di far eseguire analisi sui prodotti forniti.

Art. 14 Personale della concessionaria

Per lo svolgimento del servizio la concessionaria deve impiegare esclusivamente personale qualificato e munito delle necessarie autorizzazioni ed idoneo allo svolgimento delle mansioni affidatogli.

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

La concessionaria dovrà dotare i dipendenti incaricati di effettuare i rifornimenti dei prodotti e gli interventi manutentivi sui distributori, di una targhetta di riconoscimento.

In particolare, la concessionaria, dovrà curare che il proprio personale:

- sia qualificato ed esperto nello svolgimento delle proprie mansioni;
- indossi la divisa e vesta ordinatamente, in maniera appropriata e pulita;
- mantenga un comportamento consono all'ambiente in cui opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività amministrative o sanitarie;
- consegni immediatamente al personale individuato dalla stazione appaltante, i beni smarriti e rinvenuti nell'espletamento del servizio, indipendentemente dal loro valore;
- rispetti il divieto di fumare.

La concessionaria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

La concessionaria è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme vigenti in materia previdenziale, assicurativa, retributiva, contributiva ecc.

La concessionaria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. L'interruzione ingiustificata del servizio potrà essere qualificata come causa di risoluzione contrattuale.

Art. 15 Garanzie assicurative

La concessionaria si fa completo carico, ed esonera espressamente la stazione appaltante da ogni responsabilità per eventuali danni ai distributori, qualunque sia l'entità e da chiunque causati, compreso incendio, scasso e/o tentativi di scasso, atti vandalici, furto e/o tentativi di furto, sia in orario di servizio che extra orario di servizio. In tali ipotesi la concessionaria provvede alla rimessa in efficienza del distributore.

La concessionaria risponde totalmente dei danni a persone e cose, della stazione appaltante o terzi, che possono derivare dall'espletamento del servizio, ed imputabili ad essa od ai suoi

dipendenti dei quali è chiamata a rispondere. La stazione appaltante deve intendersi completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa o richiesta in merito.
A tale scopo la concessionaria deve stipulare con una primaria compagnia di assicurazione le polizze a copertura dei seguenti rischi:

- RCT-Terzi (intendendosi per terzi anche la stazione appaltante, i propri dipendenti e collaboratori o qualunque altro utente) per danni arrecati a persone e/o cose con massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. Tale contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei rischi da patologie di origine alimentare, intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori dei distributori automatici;
- RCD per danni arrecati ai fabbricati in proprietà od uso della stazione appaltante, compresi i beni e gli impianti negli stessi contenuti, con massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00.

La validità di tali polizze dovrà permanere per tutta la durata della concessione.
Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata all'Azienda Ulss dalla ditta affidataria del servizio nei termini fissati dalla lettera di aggiudicazione.

Art. 16 Concessioni ed autorizzazioni

La concessionaria deve possedere tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, eventualmente prescritti per l'esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato. Tutte le spese, imposte e tasse, comprese quelle per il rilascio degli stessi, sono a carico della concessionaria.
Il mancato possesso delle prescritte autorizzazioni è causa di risoluzione del contratto.
La stazione appaltante è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte della concessionaria di leggi, regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e norme in materia di igiene e sanità.

Art. 17 Inadempimenti e penali

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, la concessionaria dovrà intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che verrà stabilito caso per caso.
L'Azienda Ulss n. 4 potrà avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.
Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell'esecuzione del servizio, l'Azienda Ulss, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla Ditta aggiudicataria, una penale nei termini indicati dal presente articolo.

Eccesso di rilievi sull'obiettivo

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato e/o dal progetto offerto. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l'applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.
Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto di concessione, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.

Slittamento dell'avvio del contratto

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda Ulss si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Mancata installazione dei distributori all'avvio del contratto

In caso di mancato rispetto del termine per l'installazione dei distributori (entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione), la stazione appaltante si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda Ulss si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Mancata rimozione dei distributori alla scadenza del contratto

In caso di mancato rispetto del termine per la rimozione dei distributori con ripristino dello stato dei luoghi (entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione della stazione appaltante), la stazione appaltante si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda Ulss si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo.

Art. 18 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Azienda Ulss.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda Ulss potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda Ulss potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 19 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:

- in caso di gravi inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali:
  a) mancata corresponsione del canone;
  b) interruzioni dei servizi senza giustificato motivo;
  c) reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento in tema di igiene degli alimenti, sicurezza e del piano di sicurezza comunicato;
  d) fornitura di prodotti diversi o aventi composizione diversa da quelle stabilite nel presente capitolato;
- quando a carico della ditta concessionaria sia stato avviato, procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari, in caso di fallimento, concordato preventivo e atti di sequestro o pignoramento;
- nei casi di subconcessione totale o parziale del contratto;
- mancato rinnovo delle polizze assicurative;
- accertato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi assicurativi nei confronti del personale della ditta concessionaria;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate alla ditta concessionaria per l'espletamento del servizio.

Le inadempienze innanzi elencate saranno formalmente contestate alla ditta concessionaria inadempiente e costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Nei casi di inadempimento diversi da quelli in precedenza citati, dopo n. 2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della ditta concessionaria, l'Ulss n. 4 potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Gli effetti della risoluzione del contratto decorreranno dal ricevimento, da parte della ditta concessionaria, della comunicazione dell'Amministrazione del ricorso alla clausola risolutiva espressa.
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti anche nell'ipotesi di risoluzione per fatto della ditta concessionaria.
Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ulss n. 4 il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'impresa inadempiente. Nel caso in cui l'Ulss non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, la parte inadempiente sarà tenuta al rimborso delle eventuali differenze del canone di concessione.

Art. 20 Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nel servizio.

Si precisa che il presente servizio riguarda l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti presso l'Azienda n. 4 Veneto Orientale, pertanto:

- l'attività oggetto dell'appalto, pur esplicandosi all'interno delle sedi aziendali, si svolge in locali in cui non sussistono altre lavorazioni, in particolare di tipo sanitario e non sono presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI;
- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà il servizio, le "*Misure di tutela generali*" fornite dall'Ente;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui lavoratori;
- si rimanda alla ditta aggiudicataria dell'appalto, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei lavoratori;
- vigilare affinché i responsabili delle strutture in cui si svolgerà l'appalto, provvedano ad informare e aggiornare il personale, in merito ai rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei vari luoghi di espletamento del Servizio, è stato valutato che non comportano in generale rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Art. 21 Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell'Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda Ulss interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

L'importo sarà ridotto su richiesta dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.

Si precisa inoltre che:

- in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della

riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;

- in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c.. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

Art. 22 Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L'impresa dovrà espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le modalità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 196/03.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore dell'uoc provveditorato economato gestione della logistica, piazza De Gasperi n. 5 – San Donà di Piave (VE), titolare del trattamento.

Art. 23 Responsabile esterno del trattamento dei dati

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti

nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. In casi particolari, e previa accurata verifica delle relative condizioni, l'appaltatore potrà rivestire il ruolo di Titolare del trattamento.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell'art. 31 e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per la stazione appaltante;
- individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall'Azienda Ulss per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- verificare annualmente lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

- comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la stazione appaltante;
- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- comunicare al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 24 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell'Azienda Ulss i seguenti dati:

1) estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

Art. 25 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "*incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione*"

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 27 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 4 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita).
L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Art. 28 Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato specifico contratto in forma di scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

In caso di urgenza, l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" nelle more della stipula del contratto, potrà disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui la ditta affidataria si sciolga dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda Ulss n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L'Azienda Ulss n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Art. 29 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 30 Recesso unilaterale

L'Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC o lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.

Art. 31 Foro esclusivo

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria – l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda Ulss di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 32 Normativa di riferimento

La concessionaria si renderà garante, assumendosi ogni conseguente responsabilità, affinché l'espletamento del servizio venga svolto secondo quanto previsto da tutte le disposizioni di leggi comunitarie, nazionali e regionali e dai regolamenti vigenti in materia.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale la normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore dovessero essere modificate anche parzialmente, la concessionaria dovrà adeguare le modalità di espletamento complessivo del servizio a quanto previsto dalle nuove disposizioni, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La Ditta concessionaria sarà tenuta a darne comunicazione all'Ulss n. 4 "Veneto Orientale" che dovrà autorizzare qualsiasi proposta modificativa del servizio oggetto di gara.

Art. 33 Norme e condizioni finali

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all'art. 52 D. Lgs. 50/2016.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato di gara e nel Disciplinare, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Tipologia e sedi di collocazione dei distributori automatici

Località	Sede ed indirizzo	n. distributori bevande calde	n. distributori bevande ed alimenti	n. distributori gelati
San Dona di Piave	Presidio Ospedaliero Via Sauro n. 23	5	10	1
	Sede Direzionale Piazza De Gasperi n. 5	2	2	/
	Distretto e Dipartimento Via Trento n. 19	1	2	/
	Neuropsichiatria infantile Via Giovanni XXIII	1	1	/
	Poliambulatori Via Verdi n. 8	1	1	/
Portogruaro	Presidio Ospedaliero Via Zappetti n. 58	6	7	1
	Distretto Via Zappetti n. 23	2	1	/
Santo Stino di Livenza	Distretto Via Giovanni XXIII	1	1	/
Caorle	Distretto Via Riva dei Bragozzi n. 138	1	1	/
Jesolo	Presidio Ospedaliero e Distretto Via Levantina n. 104	6	6	/
San Michele al Tagliamento	Distretto Piazza Galasso n. 2	1	1	/
Cavallino Treporti	Distretto Via Concordia n. 29	1	1	/
Punti di Primo Intervento	Caorle (estivo[1]) Via Riva dei Bragozzi n. 138	1	1	/
	Bibione (estivo[1]) Via Maya n. 2	1	1	/
	Cavallino (annuale) Via Concordia n. 31	1	1	/
TOTALE suddiviso per tipologia		31	37	2
TOTALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI		**70**		

[1] In tali sedi i distributori devono essere installati solo nel periodo estivo, presumibilmente dal 20 aprile al 30 settembre di ogni anno